

# Green Pass sui luoghi di lavoro

F.A.Q. - Ambito privato





## CHI DEVE ESSERE CONTROLLATO ALL'ACCESSO DEI LOCALI?

# Soggetti tenuti ad esibire il Green Pass

- Lavoratori dipendenti.
- Chiunque svolga a **qualsiasi titolo** attività lavorativa presso il luogo di lavoro. Per esempio:
  - collaboratori o altri soggetti che svolgono mansioni per il datore di lavoro;
  - lavoratori autonomi;
  - consulenti;
  - dipendenti di terzi che svolgono mansioni presso il datore di lavoro (es., delle imprese di pulizia, della ristorazione, di manutenzione e di rifornimento dei distributori automatici).
- Chiunque svolga un'attività di formazione (es. agli stagisti) o di volontariato presso i luoghi in cui è svolta un'attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni (in questo caso la verifica è effettuata **anche** dai rispettivi datori di lavoro).

# Soggetti tenuti ad esibire il Green Pass



## CHI SONO I SOGGETTI CHE NON DEVONO ESIBIRE IL GREEN PASS?

- Coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale e che possiedono il relativo certificato.
- I visitatori che accedono ai locali e non svolgono attività di lavoro, formazione o volontariato (es., i clienti e i familiari dei dipendenti in visita).

# Modalità operative per la verifica del Green Pass



## BISOGNA NECESSARIAMENTE EFFETTUARE I CONTROLLI ALL'INGRESSO DEI LOCALI AZIENDALI?

No, il Governo non ha indicato il luogo in cui deve essere controllato il Green Pass. L'indicazione del controllo all'ingresso è meramente esemplificativa.



## OCCORRE CONTROLLARE TUTTI I LAVORATORI ?

No, il controllo è giornaliero, ma può essere anche a campione. Se si opta per un controllo campionario è consigliabile:

- tenere traccia esclusivamente dei nominativi dei soggetti controllati giorno per giorno (non indicare sul registro il possesso o meno del Green Pass);
- controllare tutti i soggetti che accedono saltuariamente ai locali aziendali (es., i consulenti esterni).

# Come si verifica il possesso del Green Pass ?



## COME SI VERIFICA IL POSSESSO DEL GREEN PASS?

I controlli potranno avvenire:

- mediante la lettura del QRcode relativo al Green Pass, utilizzando l'App "VerificaC19", che consente di verificare le generalità del lavoratore, nonché l'autenticità, la validità e l'integrità del Green Pass e non anche la condizione che ne abbia determinato l'emissione;
- tramite l'utilizzo di un pacchetto di applicazioni SDK rilasciato dal Ministero della Salute, che consente di integrare i sistemi di controllo degli accessi del personale (es., totem e tornelli dei badge);
- mediante il servizio "Richiesta verifica Green Pass" sul portale istituzionale INPS per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti.

# Cosa può fare il datore di lavoro nell'ambito delle verifiche sul Green Pass?



## È POSSIBILE RICHIEDERE LE RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO L'EMISSIONE DEL GREEN PASS?

No, il datore di lavoro può venire a conoscenza unicamente dei seguenti dati:

- le generalità del lavoratore (es., nome e cognome);
- documento d'identità in caso di dubbi sulla persona che esibisce la certificazione verde;
- la validità, l'integrità e l'autenticità del Green Pass;
- tramite il medico competente, le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti- Covid-19.

Non è possibile, invece, conoscere la condizione che ha determinato il rilascio della certificazione verde (es. vaccino, solo prima dose vaccinale, tipo di vaccino somministrato, data e ora del prelievo del campione per il test, ecc.).

# Cosa può fare il datore di lavoro nell'ambito delle verifiche sul Green Pass?



## È POSSIBILE RACCOGLIERE E CONSERVARE IL GREEN PASS?

No, la raccolta e la conservazione del Green Pass non è consentita in alcun caso.

Il D.L. 139/2021 (“Decreto Capienze”) all’art.9-octies ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro, in caso di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, di richiedere ai lavoratori di comunicare, con preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative (48h), il mancato possesso del Green Pass. Il lavoratore dovrà comunicare esclusivamente se non è in possesso del Green Pass e non anche se ne è in possesso. Nel caso in cui, successivamente a tale comunicazione, ne venga in possesso non dovrà trasmettere al datore il proprio QRcode in quanto la trasmissione resta vietata.

La comunicazione per esigenze organizzative non esonera il datore di lavoro dall’effettuare i controlli all’ingresso.

# Cosa può fare il datore di lavoro nell'ambito delle verifiche sul Green Pass?



## È POSSIBILE CHIEDERE AL LAVORATORE UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ?

Sì, non è obbligatorio richiedere l'esibizione del documento di identità per verificare la corrispondenza dei dati personali del Green Pass, ma ciò è comunque possibile quando vi siano ragionevoli situazioni di sospetto (es., discrepanza tra i dati anagrafici e la fisionomia del possessore).



## È POSSIBILE CHIEDERE L'AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEL GREEN PASS?

No, non è possibile autocertificare il possesso del Green Pass.



## IL LAVORATORE CHE CONTRAGGA IL COVID-19 È ANCORA TENUTO A COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA?

Sì, il possesso del Green Pass non fa comunque venire meno gli obblighi di comunicazione (e tutti gli adempimenti successivi e/o connessi) già previsti dalla legge qualora un soggetto contragga il virus Covid-19.



# I soggetti incaricati della verifica



## CHI DEVE EFFETTUARE IL CONTROLLO?

I soggetti nominati **con apposito atto scritto** che contenga le necessarie istruzioni operative per il controllo, nonché per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori.



## GLI INCARICATI DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE INTERNI ALLA STRUTTURA DEL DATORE DI LAVORO?

No, possono essere anche soggetti esterni: ad esempio, le società che forniscono servizi di reception o di sicurezza aziendale. Occorre in ogni caso un atto scritto di nomina con le necessarie istruzioni e, lato data protection, una nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28, Regolamento UE 2016/679 ("GDPR").



## QUALI SONO I COMPITI DEGLI INCARICATI?

- Controllo dei Green Pass o dei certificati di esenzione dall'obbligo vaccinale.
- Comunicazione al Prefetto della violazione dell'obbligo di Green Pass personalmente o tramite la funzione aziendale competente, a seconda delle istruzioni ricevute nell'atto di designazione.

# Comunicazione degli esiti del controllo



## **COSA DEVE FARE L'INCARICATO IN CASO DI MANCATO POSSESSO/ESIBIZIONE DEL GREEN PASS?**

In caso di mancato possesso/esibizione del Green Pass o del certificato di esenzione l'incaricato dovrà darne comunicazione alla funzione aziendale competente (es., HR).

A tale fine, appare possibile fornire all'incaricato un registro da compilare con il nome e cognome da trasmettere, anche giornalmente, al datore di lavoro (es. HR).



## **COSA DEVE FARE L'INCARICATO NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE ACCEDA AI LOCALI VIOLANDO L'OBBLIGO DI GREEN PASS?**

L'incaricato deve impedire l'accesso a coloro che si rifiutano di esibire o non possiedono il Green Pass o il certificato di esenzione. Ovviamente qualora il controllo non sia effettuato all'ingresso il lavoratore, in caso di esito negativo del controllo, dovrà essere invitato ad abbandonare i locali aziendali.

Laddove - nonostante quanto sopra - il lavoratore dovesse accedere o mantenersi all'interno dei locali violando l'obbligo di Green Pass, l'incaricato dovrà darne senza ritardo comunicazione al datore di lavoro che dovrà a sua volta comunicarlo al Prefetto competente.

# Conseguenze per i lavoratori privi di Green Pass



## QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE CHE NON POSSIEDE/ESIBISCE IL GREEN PASS?

- È considerato assente ingiustificato.
- Ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Non può subire conseguenze disciplinari per il solo fatto di non possedere/esibire il Green Pass.
- Non ha il diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento.

N.B. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per massimo 10 giorni, rinnovabili una sola volta.



## È POSSIBILE COLLOCARE IN SMART WORKING UN LAVORATORE CHE NON È IN POSSESSO DEL GREEN PASS?

Il D.L. 127/2021 non contiene previsioni in materia di smart working. In assenza di previsioni specifiche e/o di chiarimenti dalle autorità, sarebbe opportuno effettuare una **valutazione caso per caso**, che tenga conto dei seguenti fattori: a) il fatto che il datore di lavoro abbia già adottato una politica di smart working; b) le specifiche mansioni svolte; c) eventuali differenze di trattamento rispetto a coloro che, esibendo il Green Pass, svolgono mansioni uguali/simili a chi non lo esibisce.

# Conseguenze per i lavoratori privi di Green Pass

# Sanzioni e conseguenze in caso di violazione dell'obbligo di Green Pass



## QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE CHE ACCEDA AL LUOGO DI LAVORO VIOLANDO L'OBBLIGO DI GREEN PASS?

- Una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro irrogata dal Prefetto.
- Conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Al fine di applicare le predette sanzioni disciplinari, l'incaricato potrà comunicare il nominativo dei lavoratori alla funzione preposta ad applicare le sanzioni di settore e/o effettuare la comunicazione al Prefetto.



## QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO CHE VIOLA L'OBBLIGO DI GREEN PASS?

Al datore di lavoro può essere comminata, sempre da parte del Prefetto, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro nel caso in cui:

- non adempia agli obblighi di verifica del Green Pass.
- non adotti le misure organizzative richieste per assolvere agli obblighi di verifica (tra cui, un apposito protocollo o procedura).